



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2019

Oggetto: procedura di riconoscimento in Italia della laurea quinquennale con titolo di ingegnere energetico conseguita in Romania.

Rispondiamo, in merito alla procedura di riconoscimento della laurea quinquennale in ingegneria energetica conseguita in Romania.

Non è chiaro se la laurea quinquennale, conseguita in Romania, dalla richiedente, sia direttamente abilitante l'esercizio della professione regolamentata di "ingegnere energetico" nel paese di origine.

Qualora lo fosse, al Ministero della giustizia compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero per alcune professioni su cui esercita anche la vigilanza.

I titoli possono essere stati conseguiti in ambito comunitario ed extra-comunitario da cittadini sia italiani che stranieri. Il decreto di riconoscimento del titolo consente, previo superamento di eventuali misure compensative, consistenti in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale, di svolgere la relativa professione in Italia.

Per ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito nell'ambito dell'Unione europea ai fini dell'esercizio di una professione in Italia, è necessario presentare domanda secondo il procedimento previsto dal D.Lgs. n. 206/2007, che attua la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. In attuazione del DPR n. 394/1999 "*Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione adottato con d.lgs. n. 286/1998*", la normativa indicata viene applicata anche ai cittadini stranieri che ne facciano richiesta, in relazione a titoli conseguiti in ambito comunitario oppure in un Paese non appartenente all'Unione europea.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, l. n. 69/2009, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di riconoscimento dei titoli professionali di competenza del Ministero della giustizia conseguiti in un altro Paese è assolto con la pubblicazione web che sostituisce la pubblicazione dei decreti in Gazzetta Ufficiale. I decreti restano in linea 90 giorni.

Infatti, il sistema generale di riconoscimento è destinato alle persone che, in possesso dei titoli necessari per l'esercizio di una professione in uno Stato membro, intendono esercitare la stessa professione in un altro Stato membro (cd. Stato ospitante) e devono ottenerne perciò il riconoscimento dei loro titoli, se si tratta di una professione regolamentata nello Stato ospitante. Il riconoscimento riguarda il diploma o il certificato o il titolo o l'insieme dei titoli che comprovano una formazione professionale completa, cioè permettono di esercitare la professione nel proprio Stato di provenienza.

Di regola, il diploma, certificato o titolo deve essere riconosciuto come tale. Ma il riconoscimento non è automatico: per ottenerlo occorre presentare una domanda all'Autorità competente dello Stato ospitante, che accerti: a) che la professione regolamentata che si intende esercitare nello Stato membro ospitante sia la stessa per il cui esercizio la persona possiede tutti i titoli richiesti nello Stato di provenienza e b) che la durata ed il contenuto della formazione non presentino differenze sostanziali con la durata ed il contenuto di quella richiesta nello Stato ospitante. Se si tratta della stessa professione e le formazioni sono sostanzialmente simili, l'Autorità competente deve riconoscere i titoli presentati. Se invece la stessa Autorità dimostra che esistono differenze sostanziali nelle professioni



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2019

oppure nella durata o nel contenuto delle formazioni, allora può esigere una misura di compensazione.

I moduli da compilare e presentare al Ministero della Giustizia possono essere scaricati al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_11.page?tab=m